

Ufficio del Lavoro Portuale, Amministrazione del Personale e Demanio
Settore demanio

Ordinanza n. 80 DEL 23/09/2021

**OGGETTO: ORMEGGIO TEMPORANEO NAVE ITALIA AL SECONDO BRACCIO MOLO
ITALIA**

Il Sottoscritto Mario Sommariva

**PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE ORIENTALE**

Nominato con Decreto n. 602 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 29 dicembre 2020

Premesso:

- che il decreto legislativo del 4 Agosto 2016, n. 169 avente per oggetto la riorganizzazione, la razionalizzazione e la semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 Gennaio 1994 n. 84 ha istituito quindici Autorità di Sistema Portuale tra cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale costituita dai Porti di La Spezia e Marina di Carrara.

Visto:

- che il Decreto n. 602 sottoscritto dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti in data 29 dicembre 2020 attribuisce al Presidente, a decorrere dalla stessa data, i poteri e le attribuzioni indicati all'articolo 8, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni;
- l'art. 6, comma 4, lettera a), della Legge 28 gennaio 1994, numero 84 e successive modifiche ed integrazioni, che affida alle Autorità di Sistema Portuale i compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali, con poteri di ordinanza, anche in

riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'articolo 24;

- l'art. 6 c. 4 lett. e) della Legge 28 gennaio 1994, numero 84 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente all'amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;
- l'articolo 8, comma 3 lettera m) per il quale il Presidente amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- l'articolo 8, comma 3 lettera r) della Legge n. 84/94 e s.m.i., per il quale il Presidente esercita ogni competenza che non sia attribuita dalla legge agli altri organi dell'Autorità di Sistema Portuale;
- l'art. 59 comma 10 del Regolamento per l'esecuzione del C.D.N. secondo cui il capo del circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione;
- il D.M. 06.04.94 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione nel quale risulta che la circoscrizione territoriale di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale – Porto di La Spezia, è compresa nella parte di golfo all'interno della congiungente da Punta Calandrello a levante, diga foranea e Punta Varignano a ponente;

Considerato:

- che a far data dal 01.01.1995, giusto verbale sottoscritto in data 30.12.1994, la locale Autorità Marittima ha consegnato all'Organizzazione Portuale della Spezia i beni e le aree demaniali marittimi compresi nella circoscrizione di cui innanzi ed essi sono stati accettati dall'allora Commissario nella funzione di Organo competente;
- che con verbale di consegna di aree demaniali marittime, di opere portuali e degli antistanti specchi acquei, la Capitaneria di Porto della Spezia, a far data dal 1° luglio 2000, ha consegnato al Presidente dell'Autorità Portuale della Spezia le opere portuali e gli spazi acquei non ancora consegnati, diga foranea compresa e pertinenze ad essa annesse;
- l'ordinanza n. 36/2021 dell'Autorità di Sistema Portuale relativa alla disciplina degli accosti del 1° e 2° braccio del molo Italia;

- la necessità di reperire un tratto di banchina idoneo all'ormeggio al molo Italia della nave Italia della MMI il giorno 25 settembre in occasione del Trofeo Mariperman;
- che, sentiti per le vie brevi la Capitaneria di Porto ed i rimorchiatori del Porto, è stata rilevata la possibilità in via temporanea e del tutto eccezionale di ormeggiare la nave Italia della MMI del tratto di banchina del secondo braccio del molo Italia, in concessione agli stessi Rimorchiatori

ORDINA

Art. 1

Ormeggio temporaneo

Nave Italia al molo Italia

Il giorno 25.09.2021, in occasione del Trofeo Mariperman, la Nave Italia della MMI ormeggerà al secondo braccio del molo Italia nel tratto di banchina evidenziato in planimetria allegata, normalmente in concessione ai Rimorchiatori del Porto.

La stessa nave disormeggerà la mattina del 26.09.2021.

Art. 2

Divieti

È vietato ai non autorizzati di occupare anche temporaneamente la banchina e lo specchio acqueo di cui all'art. 1.

Art. 3

Occupazioni abusive

Le imbarcazioni che occuperanno abusivamente il tratto di banchina indicato all'art. 1 saranno oggetto di rimozione d'ufficio a spese degli interessati, salva applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Navigazione e dalla vigente normativa.

Art. 4

Responsabilità e prescrizioni

Gli utilizzatori della banchina e antistante specchio acqueo di cui alla presente ordinanza sono ritenuti a tutti gli effetti responsabili, per cui dovranno adottare, a propria cura e spese, tutti i provvedimenti necessari alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità; eventuali danni subiti e/o causati a cose o persone saranno a carico del richiedente che pertanto dovrà essere in possesso di idonee coperture assicurative.

In ogni caso, nessuna responsabilità, a qualunque titolo, potrà essere attribuita all'Autorità di Sistema Portuale.

In particolare i diritti di terzi devono essere salvati, riservati e rispettati.

Dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie per evitare eventuali inquinamenti.

L'ormeggio dovrà essere opportunamente assicurato anche in considerazione delle condizioni meteo-marine. Gli utilizzatori dovranno inoltre provvedere a mantenere gli spazi occupati in stato decoroso, a sgomberarli e ripulirli da eventuali rifiuti ed inoltre dovranno provvedere alla riparazione dei danni eventualmente effettuati.

La presente non esime gli utilizzatori dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi, o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività de quo.

Art. 5 Sanzioni

I trasgressori delle norme sopra indicate, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave reato e salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti a seconda delle infrazioni, ai sensi del Codice della Navigazione e/o della vigente normativa.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, i cui contravventori saranno puniti ai sensi di legge.

Art. 6 Disposizioni finali

Si intendono abrogati i provvedimenti in contrasto con le disposizioni citate.

La planimetria allegata è parte integrante della presente ordinanza.

IL PRESIDENTE

SOMMARIVA MARIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

